



REPUBBLICA ITALIANA  
 -6809/07  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

*Adm. Rot.*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	ADAMO	- Presidente -	R.G.N. 9820/03
Dott. Luigi	MACIOCE	- Consigliere -	13382/03
Dott. Vittorio	RAGONESI	- Rel. Consigliere -	Cron. 6808
Dott. Bruno	SPAGNA MUSSO	- Consigliere -	Rep. 1918
Dott. Carlo	DE CHIARA	- Consigliere -	Ud. 05/02/07

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

CEGLIE ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
 CICERONE 28, presso l'avvocato ELISABETTA RAMPPELLI,  
 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
 ALBERTO TEDESCHI, giusta procura speciale per Notaio  
 Federico Lojodice in Bari - rep.n. 25435 del 07/03/03;

- *ricorrente* -

**contro**

CONDOMINIO EDILIZIO di VIA D'AVANZO n.5 in BARI;

- *intimato* -

**e sul 2° ricorso n° 13382/03 proposto da:**

2007 CONDOMINIO EDILIZIO di VIA D'AVANZO n.5 in BARI, in  
 180 persona del suo amministratore pro tempore,



elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO CANULEIO  
127, presso l'avvocato ALFONSO DELLARCIPRETE, che lo  
rappresenta e difende, giusta procura speciale a  
margine del controricorso e ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

CEGLIE ROMANO;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 242/02 della Corte d'Appello di  
BARI, depositata il 14/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 05/02/2007 dal Consigliere Dott. Vittorio  
RAGONESI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Elisabetta  
RAMPELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso  
principale;

udito per il controricorrente e ricorrente  
incidentale, l'Avvocato Alfonso DELLARCIPRETE che ha  
chiesto il rigetto del ricorso principale e  
l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il  
rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento  
del ricorso incidentale condizionato.

### Svolgimento del processo

Con scrittura privata del 06/09/90 Antonio Blasi, premesso di essere creditore nei confronti del Condominio di Via D'Avanzo 5 -Bari, della somma di £. 79.236.226 , cedeva a Romano Ceglie il credito in questione fino alla concorrenza di £. 42 milioni. Nell'atto di cessione il credito veniva indicato come derivante dal contratto d'appalto stipulato in data 29.04.1989 tra il Blasi e l'Amministrazione del Condominio, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile condominiale; detto contratto conteneva, all'art. 20, una clausola compromissoria per arbitrato rituale.

Il Ceglie notificava la cessione di credito al Condominio.

Quest'ultimo veniva successivamente convenuto innanzi al tribunale di Bari sostenendosi che, nonostante fosse debitore ceduto, continuasse a corrispondere acconti sul compenso pattuito al cedente Blasi, nulla corrispondendo, invece, al cessionario Ceglie.

Il condominio eccepiva l'esistenza della clausola compromissoria. .

Il Tribunale di Bari accoglieva tale eccezione del Condominio e dichiarava l'improponibilità della domanda, a favore della competenza del collegio arbitrale previsto nel contratto.

Instauratosi il giudizio arbitrale, il Ceglie ribadiva la richiesta di condanna al pagamento in suo favore della somma di £. 42 milioni. .

Il Condominio, contestando tutte le avverse istanze, proponeva domanda riconvenzionale e in corso di giudizio deduceva l'inammissibilità della

domanda proposta dal Ceglie al Collegio Arbitrale, "in quanto la clausola compromissoria estende i suoi effetti solo a chi succeda a titolo particolare nell'intera e complessiva posizione giuridica di una delle parti, e quindi nel caso di cessione di contratto ex art. 1406 c.c. e non nella (limitata) cessione di credito ex art. 1260 c.c." . .

Svolta l'attività istruttoria ,il Collegio arbitrale rendeva il proprio lodo e, rigettando ogni avversa eccezione, accoglieva integralmente la domanda del Ceglie.

Il lodo veniva dichiarato esecutivo dal Pretore di Bari. .

Con atto notificato il 04/02/1997, il Condominio chiedeva alla Corte d'Appello di Bari di dichiarare la nullità del lodo per una molteplicità di motivi, tra cui in particolare quello secondo cui il Ceglie, non essendo parte originaria del contratto Condominio-Blasi, non poteva avvalersi della clausola compromissoria. L'impugnante chiedeva, inoltre, alla Corte di accertare e liquidare, come espressamente richiesto nel giudizio arbitrale, i propri controcrediti nei confronti del cedente rivenienti dal contratto d'appalto.

Si costituiva il Ceglie chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione.

La Corte d'appello di Bari , con sentenza del 5.3.02, dichiarava la nullità del lodo per incompetenza del collegio arbitrale a decidere della controversia.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione il Ceglie sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il Condominio di via D'Avanzo che propone altresì ricorso incidentale condizionato.

ILLUSTRATO CON MEMORIA

4

4

### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la clausola arbitrale inerente ad un contratto non potesse essere invocata dal cessionario di un credito derivante dal contratto stesso.

Con il secondo motivo si solleva questione di costituzionalità dell'interpretazione dell'art 808 cpc ove, in riferimento all'art 1260 cc, esclude che il cessionario del credito possa adire l'arbitrato previsto nel contratto dal quale il debito ceduto origina.

Con il terzo motivo si censura la sentenza sotto il profilo motivazionale laddove ha escluso l'esistenza di un valido compromesso tra le parti.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, il condominio lamenta la mancata rilevazione d'ufficio della clausola compromissoria per mancanza di specifica approvazione per iscritto.

I ricorsi vanno riuniti ex art 325 cpc

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente che assume che, costituendo la pronuncia di inefficacia o invalidità della clausola arbitrale una decisione sulla competenza, la medesima doveva essere impugnata con regolamento di competenza.

L'eccezione è manifestamente infondata.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la sentenza della corte d'appello che dichiara la nullità del lodo per invalidità della clausola



compromissoria, e conseguente carenza di "potestas iudicandi" in capo agli arbitri, non costituisce una pronuncia resa sulla competenza, ma decide una questione di merito; tale sentenza è pertanto impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione, non già con il regolamento necessario di competenza. Cass 10420/05; Cass 20351/05; Cass 13516/04; Cass 3144/01).

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto;( cass 17531/04; Cass 13893/93; cass sez un 12616/98.).

Alla base della predetta interpretazione si pone il principio sancito dall'art. 808, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dalla legge n.25 del 1994, in base al quale la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce. Dalla affermata autonomia del negozio compromissorio consegue, che la successione a titolo particolare nel rapporto sostanziale, per effetto della cessione, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti c.c., del contratto nel quale la clausola compromissoria è inserita, in virtù dell'accordo trilaterale tra cedente, cessionario ed altro contraente, non comporta automaticamente la successione nel connesso ma autonomo negozio compromissorio, occorrendo a tal fine una

4

ulteriore specifica manifestazione di volontà di tutte le parti suddette ( Cas sez un 12616/98).

Se, quindi, il subentro del cessionario nel distinto negozio compromissorio è escluso nel caso di cessione del contratto nel quale la clausola è inserita, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti c.c., a maggior ragione deve ritenersi che il subentro non si verifichi nell'ipotesi di mera cessione di un credito nascente dal contratto nel quale è inserita la clausola. Ed infatti, la cessione di credito, che il creditore può effettuare anche senza il consenso del debitore (art. 1260, comma 1, c.c.), ha un effetto più circoscritto rispetto alla cessione del contratto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivante al cedente da un precedente contratto, e non determina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione giuridica contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi (Cass 12616/98).

Nel caso di specie ,agendo in giudizio il Ceglie quale cessionario del credito vantato dal Blasi nei confronti del condominio debitore, il medesimo non può invocare l'applicazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto intercorso tra il Blasi ed il condominio.

In rapporto a siffatta interpretazione si appalesa manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art 808 cpc.sollevata dal ricorrente, con il secondo motivo di ricorso ,in riferimento all'art 3, Cost per una asserita posizione deteriore del cessionario rispetto al debitore ceduto ,all'art 24 cost per una ritenuta violazione del diritto di difesa ,all'art 10 cost per dedotta

4

violazione della Convenzione di New York sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri e ,infine all'art 42 cost violazione delle garanzie della proprietà privata.

La questione di legittimità non solo è manifestamente inammissibile in quanto rivolta verso una interpretazione giurisprudenziale e non già verso una norma, ma è anche manifestamente infondata.

Per quanto riguarda gli artt 3 e 24 cost , questa Corte ha ripetutamente osservato che il debitore ceduto, a differenza del cessionario può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.( Cass13893/03;Cass 12616/98.Cass 1525/70).

Tale diversità di trattamento si giustifica in ragione della diversa posizione giuridica dei due soggetti, mentre infatti il debitore ceduto si troverebbe in una situazione di menomazione della posizione contrattuale assunta con il contraente originario in relazione all'accordo compromissorio senza avere potuto manifestare il proprio consenso a siffatto mutamento, il cessionario verrebbe al contrario ad acquisire un diritto in relazione al detto accordo compromissorio al quale è rimasto comunque estraneo essendo detto accordo, ancorchè collegato, comunque distinto rispetto al contratto dal quale ha derivato il proprio credito.

La diversa interpretazione dell'art 808 cpc è pertanto del tutto giustificata in



ragione della diversa situazione del debitore ceduto rispetto al cessionario.

La questione di costituzionalità in riferimento agli art. 10 e 42 Cost è irrilevante poiché nella fattispecie non si verte in tema di lodi stranieri né in tema di proprietà privata.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Con tale motivo si deduce un vizio motivazionale in riferimento al fatto che non si sarebbe rilevata la sostanziale rinuncia del condominio all'eccezione d'incompetenza e l'accettazione del giudizio degli arbitri.

Il ricorrente avrebbe infatti dovuto <sup>SPECIFICARE</sup> (dedurre) in quale delle proprie difese aveva dedotto nel giudizio avanti alla Corte d'appello l'eccezione di cui sopra.

In assenza di tale specificazione il motivo è non solo del tutto privo di autosufficienza ma risulta anche nuovo e pertanto non è comunque proponibile in questa sede di legittimità

Il ricorso principale va pertanto respinto. Resta assorbito quello incidentale .


Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo .

#### PQM


Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale ,assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 per onorari oltre euro 100,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Roma 5.2.07

Il Cons.est.



Il Presidente



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Civile**

**Depositato in Cancelleria**

**21 MAR 2007**

il

**IL CANCELLIERE**

**CANCELLIERE**  
**Andrea Bianchi**

